

VERBALE DI INCONTRO DEL 03.10.2016 ex art. 48 C.C.N.L.

Oggi, 3 ottobre 2016, presso la sede amministrativa della Società AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A., sita in Verona, Via Flavio Gioia, 71, si sono incontrati:


- la Società AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A., con sede legale in Verona, Via Flavio Gioia n° 71, nella persona dei Signori Andrea Avesani, Adriano Montanari, Ruggero Volinia

e

- della Organizzazione Sindacale UIL TRASPORTI rappresentata dal Sig. Norberto Leonardi e Sig. Nicola Barban in rappresentanza dei Signori Mauro Perilongo, Andrea Coletti, Andrea Stefani, Gianfranco Nicoli, Alberto Rubini, Claudio Boscaro, Willi Gasparella, Antonio Busin, Giampaolo Fanton, Stefano Mattiolo, Claudio Bisognin e Alberto Schiavo, dipendenti a tempo indeterminato della suddetta Società, con l'assistenza del Segretario dell'Organizzazione Sindacale Territoriale UIL TRASPORTI rappresentata dal Sig. Roberto Canegrati, Segretario Territoriale,

avendo le parti già ottemperato, a livello Aziendale in data 31 agosto 2016, verbale sottoscritto in data 22 settembre 2016, alla prima fase del tentativo di composizione della controversia con un mancato accordo, si intende esaminare a livello territoriale, in conformità all'art. 48 del vigente C.C.N.L., la richiesta posta dai suddetti lavoratori dipendenti, tramite lettera del 18 luglio 2016 inviata dalla Società dall' O.S. UIL TRASPORTI, nella quale viene ipotizzato che la Società avrebbe disatteso nei confronti degli stessi dipendenti una norma relativa al rapporto di lavoro in ordine a quanto previsto dall'art. 43 del C.C.N.L. "Indennità", comma "C", punto 8 "Indennità di zona" che non sarebbe stata riconosciuta nella percentuale corrispondente all'effettiva tratta assegnata e con nuova lettera del 26 settembre 2016 inviata dalla Società dall' O.S. UIL TRASPORTI dove si richiedeva un nuovo incontro.

La Società, entro dieci giorni dalla data del ricevimento della domanda della O.S., ovvero con lettera del 28 settembre 2016, ha fissato un incontro con la UIL TRASPORTI Territoriale ed i lavoratori per l'esame della controversia in data 3 ottobre 2016 alle ore 11.30.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a stylized signature on the left, a signature resembling 'B', a signature resembling 'W', a signature resembling 'R', and a signature resembling 'R' with a large 'R' below it.

Premesso che:

- La Delegazione UilTrasporti riferendosi a quanto già rappresentato durante l'incontro a livello Aziendale del 31 agosto 2016 pari oggetto, ribadisce e conferma la richiesta secondo la quale a seguito della "nuova organizzazione derivante dall'Accordo Integrativo del 13 novembre 2013", al personale interessato debba essere applicata l'indennità di zona prevista dall'art. 43 del CCNL, nella misura dell'8,85% misura prevista per zona di lavoro oltre i 65 km e fino ai 120 km, al posto dell'attuale percentuale corrisposta del 6,85% misura a copertura per zona di lavoro fino a 65 km.
- Inoltre si ribadisce che le varie disposizioni Aziendali in merito all'assegnazione della zona non sono quelle previste all'Accordo del 13 novembre 2013 e che non rispecchiano la reale copertura dell'effettiva zona operativa assegnata ai singoli dipendenti. In particolare per gli Ausiliari della Viabilità con Sede in Vicenza nord e Montecchio.
- Secondo la delegazione della UilTrasporti i richiamati Accordi Aziendali da parte della Società, non rispecchiano la reale struttura infrastrutturale comprese le pertinenze e non chiariscono minimamente e soprattutto come più volte ribadito durante gli incontri, non modificano i criteri dell'assegnazione della zona di pertinenza come stabilito dall'art. 43 del CCNL. **Questo è il vero ed unico oggetto del contendere, tutto il resto la UilTrasporti non l'ha mai messo in discussione.**
- In data odierna la Società ha ribadito quanto già affermato nell'ambito del precedente incontro del 31 agosto 2016, che la percentuale dell'indennità di zona è correttamente applicata e corrisposta per l'effettiva tratta assegnata a tutti gli Ausiliari della Viabilità, compresi i dipendenti promotori del presente art.48, in riferimento a quanto stabilito dall'Accordo Integrativo Aziendale del 13.11.2013, in riferimento al punto 8, comma "C", dell'articolo 43, del vigente C.C.N.L, e agli Accordi Integrativi Aziendali del 12.03.1996, 22.04.1996 e 09.12.2003.

“””

Accordo Integrativo Aziendale del 13.11.2013

Agli Ausiliari della Viabilità "gruppo 60" potranno essere assegnate talune attività manutentive in aggiunta alle attività attualmente svolte, previo esame congiunto con le OO.SS. Aziendali.

Il turn-over è fissato a n° 60 addetti ed in caso di assenze di lunga durata (pari o superiore a 90 giorni) si procederà alla sostituzione per il medesimo periodo utilizzando gli addetti Ausiliari della Viabilità del "gruppo 30".

In concomitanza con l'apertura al traffico dell'intera tratta dell'autostrada A31 Sud sarà attuata la sotto indicata formula organizzativa:

- *sede di Desenzano*: autostrada A4 da inizio competenza km. 217+700 a Sommacampagna km. 270+781 e le strade tangenziali, per un totale di km. 65;
- *sede di Verona Sud*: autostrada A4 da Sommacampagna km. 270+781 a Montebello km. 311+834 e le strade tangenziali, per un totale di km. 68;
- *sede di Montecchio*: autostrada A4 da Montebello km. 311+834 a fine competenza km. 363+723 e le strade tangenziali, per un totale di km. 76;
- *sede di Vicenza Nord*: autostrada A31 da interconnessione con SS 434 Transpolesana km. 000+00 a Piovene Rocchette km. 088+504 e le strade di raccordo autostradale, per un totale di km. 92.

La nuova organizzazione prevede la ridefinizione delle zone operative come di seguito descritte:

- ✓ *tratta 1:* sedi operative a Desenzano e Sommacampagna, autostrada A4 da inizio competenza km. 217+700 a Montebello km. 311+834 e le strade tangenziali;
- ✓ *tratta 2:* sedi operative a Montecchio e Vicenza Est, autostrada A4 da Montebello km. 311+834 a fine competenza km. 363+723, autostrada A31 le strade tangenziali ed i raccordi autostradali;
- ✓ *reperibilità:* verrà estesa per l'intero periodo dell'anno secondo modalità organizzative che non prevedano incrementi di costo rispetto alla gestione attuale: in relazione alla reperibilità in corso d'anno ricadente in giornata festiva e di riposo, la Società, ove possibile, favorirà il godimento della stessa festività o del riposo da parte dei lavoratori.

““

““

Accordo Integrativo Aziendale del 22.04.1996

ADDETTI P.I.V.

Ad integrazione di quanto già sottoscritto dalle parti e dichiarato a Verbale dalle OO.SS. nel Verbale di incontro del 12 Marzo u.s., si precisa quanto segue:

- come già riconosciuto per il PIV 1 e il PIV 2 (pattugliamento tangenziali di Lonato e Verona), per gli addetti al PIV 3 e PIV 4, considerato che gli stessi pattugliano anche i raccordi tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest con la SS. 11 e fino all'autostazione di Padova Sud-Est o Dolo sorvegliando tutta la tratta autostradale di nostra competenza, dal 1° Marzo 1996 verrà corrisposto un compenso economico pari alla differenza tra la zona attuale (6,85%) e la zona superiore (8,85%).

““

““

Accordo Integrativo Aziendale del 09.12.2003

riconoscere agli Ausiliari n° 60, agli Ausiliari n° 20 ed ai Cartomeni, nonché ai relativi Responsabili, a decorrere dal 1° Gennaio 2004, in ragione delle mansioni svolte e delle prestazioni che saranno effettuate in pertinenze, raccordi e tangenziali, nonché per i tragitti di trasferimento e collegamento e per recarsi presso ditte fornitrici di qualsivoglia natura, officine esterne e officina e magazzino di Verona Sud e quant'altro, a titolo di indennità aziendale un corrispettivo economico pari all'1,9%, determinato sulla base di calcolo dell'indennità di zona prevista dal CCNL vigente. Per quanto attiene gli Ausiliari n° 60, tale riconoscimento andrà ad incrementare quanto già previsto dagli Accordi del 12.03.1996 e del 02.04.1996. A decorrere dal 2005, quanto sopra concordato sarà, se necessario, oggetto

““

In specifico l'Accordo Integrativo Aziendale del 22.04.1996 riconosce al PIV3 e PIV4, di cui i dipendenti ricorrenti fanno parte, un compenso economico pari alla differenza tra la zona 6,85%

e 8,85%, uguale al 2% fino a Km 120, per la sorveglianza di tutta la tratta autostradale di competenza della Società.

Dopo ampia discussione, relativamente all'oggetto della richiesta, le parti prendono atto della differente interpretazione dell'art. 43, comma "C", punto 8 del C.C.N.L..

Il presente verbale, che constata il mancato accordo tra le parti, viene redatto in virtù di quanto previsto dall'art. 48 del vigente C.C.N.L..

Letto, confermato e sottoscritto

L'AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA

PADOVA S.p.A



Per la UIL TRASPORTI

